



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECON. - SERV. CIMITERIALI Ufficio RAGIONERIA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 57 DEL 16-05-2020

Reg. generale n. 314 del 16-05-2020

Oggetto: CONVENZIONI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE, PROTEZIONE DATI E CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO CON LA HALLEY INFORMATICA SRL. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUL MEPA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che questo Comune, sin dall'anno 1994 e negli anni seguenti fino al 2017, ha acquistato dalla ditta Halley Informatica s.r.l. con sede a Matelica in v. Circonvallazione, 131 - C.F./P.I. 00384350435, le licenze informatiche delle seguenti procedure, attualmente in uso da parte di diversi uffici comunali:

- Ambiente Halley
- Anagrafe
- Elettorale e Risultati elettorali
- Stato civile
- Atti amministrativi
- Gestione del personale
- Rilevamento presenze del personale
- Messaggi notificatori
- Protocollo informatico
- Contabilità finanziaria – IVA – Inventario beni – Economato
- Fatturazione
- E-Government

oltre ad alcune apparecchiature elettroniche consistenti in terminali per acquisizione delle timbrature, per le quali occorre che l'assistenza sia prestata dalla medesima ditta fornitrice;

CONSIDERATO che per consentire l'aggiornamento alle normative vigenti e la manutenzione delle procedure software da remoto ci si deve avvalere delle ditte fornitrici delle stesse per ragioni di *know-how* specifico necessario per operare sul software stesso e garantire il suo corretto funzionamento;

RITENUTO necessario avvalersi, anche per l'anno 2020, di un contratto di

gestione, assistenza e manutenzione degli applicativi informatici sopra descritti confermando, come nel precedente anno, l'assistenza software, hardware, protezione dati con backup giornaliero e conservazione del registro di protocollo ed escludendo l'assistenza normativa;

RICHIAMATA la determinazione di questo settore n. 28/189 del 25/03/2020, con la quale si affidava alla Halley Informatica s.r.l. il servizio di redazione degli stipendi e dei vari adempimenti connessi (CU, autoliquidazione INAIL, tabelle economiche del Conto Annuale del Personale, lista POSPA, UNIEmens, modello 770), con conseguente esclusione della procedura informatica "Gestione del Personale" dall'elenco degli applicativi in assistenza per l'anno in corso;

CONSIDERATO che già da due anni è stata esclusa l'assistenza degli applicativi Smart Form, Lavori Pubblici e Gestione Contratti e che dall'anno scorso si è scelto di escludere l'assistenza della procedura Dotazione Organica in quanto valutata dall'ufficio non più necessaria;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il quale dispone che *"la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";*

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.";*

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016:

- art. 36, c. 2. *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

- art. 32, c. 14. *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.";*

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione dei beni in parola attraverso affidamento diretto mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, ed individuato nella ditta Halley Informatica s.r.l di Matelica (MC) l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto, la quale propone il servizio di assistenza per l'anno 2020 ad un prezzo complessivo di € 21.497,05 + IVA 22%;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_19214467, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 06/06/2020;

DATO ATTO che si è provveduto a consultare il Casellario ANAC secondo le nuove Linee Guida n. 4 ANAC licenziate dall'Autorità Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, con riscontro negativo in riferimento alle annotazioni sull'impresa offerente;

ACQUISITA la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e all'articolo 3 della legge 136/2010 resa dalla citata ditta;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito delle opportune verifiche espletate nei confronti delle Istituzioni depositarie delle informazioni, ai sensi delle nuove linee guida ANAC n. 4/2018;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG: Z552D02DBE);

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-*bis* L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 06/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 06/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 23/04/2020 di aggiornamento del suddetto PEG;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il normale svolgimento delle attività dell'Ente attraverso l'utilizzo di applicativi informatici per i tutti i settori, per i quali è necessaria assistenza hardware e software, e attraverso il servizio di protezione dati e di conservazione del registro di protocollo;
 - l'oggetto del contratto è, quindi, il rinnovo delle convenzioni di assistenza informatica con la ditta Halley Informatica srl per l'anno in corso;
 - il contratto verrà stipulato tramite MEPA;
 - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;
3. di AFFIDARE, per il tramite del mercato elettronico della pubblica amministrazione, i servizi di assistenza software, hardware, protezione dati e conservazione digitale del registro giornaliero di protocollo per l'anno 2020 alla ditta Halley Informatica s.r.l. di Matelica, per il complessivo importo, in ragione annua, di € 21.497,05 + IVA 22% dando contestualmente atto che l'aggiudicazione è immediatamente efficace avendo proceduto alla verifica dei requisiti prescritti;

4. di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 26.226,40 al capitolo 110213 "*Spesa per informatizzazione uffici comunali*" del bilancio corrente, sul quale il sottoscritto ha accertato la disponibilità finanziaria;
5. di DARE ATTO che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Luca Squadroni, quale responsabile del Settore "Contabilità – Tributi – Economato -Servizi Cimiteriali";
6. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 16-05-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 19-06-2020

Treia, 04-06-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 04-06-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
